Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 | Roma — Sabato, 9 agosto | Numero 190

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

SOMMARIO
PARTE UFFICIALE.
Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1334 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 26 giugno 1919, n. 1005;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-920, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA di maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-920.

Cap. n. 73. Spese d'ufficio del Ministero	100,000 —
Cap. n. 95. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione, ecc.	18,000 —
Cap. n. 105. Spese di stampa, ecc.	700,000 —
Cap. n. 107. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, ecc.	6,500 —
	824,500 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Il numero 1336 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il decreto 27 febbraio 1919, n 239, che approva il testo unico delle disposizioni riguardanti il risarcimento dei danni di guerra;

Veduto il decreto 13 marzo 1919, n. 395, che istituisce le Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra nelle provincie di Belluno, Treviso, Vicenza, Venezia ed Udine;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri per le terre liberate dal nemico e di grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nelle provincie di Brescia, Mantova, Rovigo, Padova e Verona sono istituite le seguenti Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra:

una Commissione per ciascuna delle provincie di Brescia, Mantova e Rovigo, con sede nel rispettivo capoluogo ed avente competenza territoriale ciascuna nei limiti della circoscrizione territoriale delle Provincie;

due Commissioni, con sede rispettivamente in Padova e in Este, aventi competenza territoriale, la prima nei limiti delle circoscrizioni territoriali dei mandamenti di Padova, Campo San Piero, Cittadella, Conselve e Piove di Sacco e la seconda nei limiti delle circoscrizioni territoriali dei mandamenti di Este, Monselice e Montagnana;

due Commissioni, con sede rispettivamente in Verona e Legnago, aventi competenza territoriale, la prima nei limiti delle circoscrizioni territoriali dei mandamenti di Verona, Bardolino, Caprino Veronese, Grazzana, Isola della Scala, San Pietro in Cariano, Soave, Tregnago e Villafranca di Verona e la seconda nei limiti delle circoscrizioni territoriali dei mandamenti di Cologna Veneta, Legnago e Sanguinetto.

Art. 2.

Con decreto del ministro per le terre liberate, di concerto col ministro di grazia e giustizia, il numero delle Commissioni suindicate potrà essere ridotto modificando, ove occorra, la competenza territoriale delle rimanenti e, quando ne sia riconosciuta la necessità, potranno anche essere istituite nuove Commissioni determinandone la competenza territoriale e la sede.

La competenza delle suindicate Commissioni potrà essere estesa a territori di altre Provincie con decreto del ministro per le terre liberate, di concerto con quello di grazia e giustizia.

Art. 3

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — NAVA — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1314 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli dal 21 al 33 (Libro secondo, parte prima) del testo unico delle leggi sull'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e gestioni annesse, approvato con R. decreto del 2 gennaio 1913, n. 453, concernente le disposizioni fondamentali che regolano il servizio delle Casse di risparmio postali;

Visto il regolamento approvato con R. decreto dell'11 giugno 1903, n. 394;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla soppressione della dichiarazione di conferma, di cui all'art. 25 del regolamento sopracitato, per tutti i depositi di qualsiasi importo su libretto nominativo delle Casse di risparmio postale, sostituendovi altre più semplici cautele;

Sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e dei telegrafi;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per i depositi di qualsiasi importo su libretto nominativo delle casse di risparmio postali è soppressa la dichiarazione di conferma.

Art. 2.

I depositanti riceveranno all'atto di ciascun deposito una ricevuta definitiva che sostituisce a tutti gli effetti la soppressa dichiarazione di conferma.

Essi hanno l'obbligo di ritirare tale ricevuta al momento in cui effettuano il deposito, e di riscontrarne

la regolarità formale e la sua esatta corrispondenza con le scritturazioni del libretto.

Le ricevute devono essere custodite dai correntisti fino a che sia stata eseguita dall'Amministrazione centrale la revisione dei libretti, e ne sia stato convalidato il credito.

Art. 3.

L'Amministrazione può non riconoscere quei depositi che non risultino accreditati nelle sue contabilità centrali o che le sieno stati partecipati per una somma diversa da quella depositata, quando non siano state osservate esattamente dai depositanti e dai correntisti le disposizioni di cui al precedente articolo.

Art. 4.

In conformità di quanto precede sono, modificate e parzialmente abrogate, in quanto siano contrarie alle presenti disposizioni, le norme di cui agli articoli 24, 25, 26, 78, 80, 82 ed 83 del regolamento generale per il servizio delle Casse di risparmio postali, approvato con R. decreto dell'11 giugno 1903, n. 394.

Nulla è innovato alle disposizioni speciali, di cui al Regio decreto del 10 marzo 1910, n. 149, per quanto concerne le somme versate nelle Casse di risparmio postali a titolo di deposito giudiziario.

Art. 5.

Le disposizioni che precedono avranno effetto dal giorno che sarà determinato dal Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — CHIMIENTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero **1319** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;

Visto il decreto Luogotenenziale 14 luglio 1918, numero 1032;

Vista la legge 26 giugno 1919, n. 1005;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La somma che, a' termini delle leggi 20 giugno 1909, n. 366, e 6 luglio 1911, n. 650, il Ministero del tesoro è autorizzato ad anticipare in conto corrente al Ministero della marina per il servizio di cassa delle Regie navi, che non si trovano nella posizione amministrativa di disarmo e dei corpi a terra, è determinata, per l'esercizio finanziario 1919-920 e, in ogni modo, fino alla cessazione dello stato di guerra, nel limite massimo di L. 23,500,000.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero **1320** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto Luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 142;

Visto il decreto del ministro per l'industria, commercio e lavoro in data 10 febbraio 1919;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro per l'industria, il commercio e il lavoro e gli approvvigionamenti e consumi alimentari, di concerto con quelli della guerra e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro e gli approvvigionamenti e consumi alimentari è costituita una Commissione per la liquidazione delle pelli e dei materiali accessori di proprietà dell'Amministrazione militare e per i servizi dei pellami per quanto riguarda l'approvvigionamento della popolazione civile, ai sensi del decreto Luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 142.

Art. 2.

La Commissione sarà presieduta da un consigliere di Stato e composta di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, commercio e lavoro, della guerra e del tesoro, di un esperto, di due rappresentanti dell'industria conciaria e di un rappresentante dell'industria della calzatura.

In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Art. 3.

La Commissione avrà le seguenti attribuzioni:

a) procederà, previo accertamento, ove occorra, della consistenza dei materiali di proprietà dell'Amministrazione militare, alla liquidazione dei materiali stessi attenendosi alle norme già fissate dal Comitato interministeriale per la liquidazione delle industrie di guerra;

b) proporrà i provvedimenti necessari per assicurare all'industria nazionale il rifornimento delle materie prime;

c) adotterà le disposizioni occorrenti per assicurare la fornitura alle classi meno abbienti di calzature a prezzi modici.

Per il disimpegno delle sue attribuzioni, la Commissione è investita dei necessari poteri, anche inquirenti, e potrà dare disposizioni agli uffici e magazzini militari per quanto ha tratto alle assegnazioni e cessioni di materiali, disposte dalla Commissione di cui all'articolo 1.

Le deliberazioni della Commissione sono esecutive qualora, nei tre giorni dalla loro comunicazione al

ministro per l'industria, commercio e lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, questi non le abbia sospese od annullate.

Art. 4.

La Giunta esecutiva di cui all'art. 2 del decreto Ministeriale 10 febbraio 1919 sovracitato è sciolta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS — ALBRICCI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1837 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo colla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 26 giugno 1919, n. 1005;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-920 è istituito il capitolo n. 225-VII « Sovvenzione all'Istituto pensioni degli addetti alla Società di navigazione a vapore del Lloyd triestino per metterlo in grado di assolvere i propri impegni verso i pensionati » collo stanziamento di lire trecentomila (L. 300,000).

Questo decreto entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1845 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al personale di ruolo del Commissariato dell'emigrazione è conceduto, a decorrere dal 1° maggio 1919, un aumento minimo di stipendio in ragione di L. 1200 annue, salvo ulteriore liquidazione tostochè entrino in vigore i nuovi provvedimenti organici da applicarsi alla detta Amministrazione.

Art. 2.

I limiti massimi di stipendio, stabiliti dalle disposizioni vigenti per il diritto alla indennità mensile di caro-viveri e alla indennità di residenza in Roma, rimangono fissati in relazione all'aumento di cui al presente decreto.

Art. 3.

L'aumento predetto sarà provvisoriamente corrisposto nella misura di L 85 mensili, al netto di ritenute erariali nonchè di ogni altra ritenuta per pignoramento o sequestro, con riserva di conguaglio non appena saranno attuati i nuovi provvedimenti di cui all'art. 1.

Art. 4.

Con decreto del ministro degli affari esteri saranno introdotte nel bilancio del Fondo per l'emigrazione le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1851 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 19, e la tabella allegata al decreto Luogotenenziale 2 gennaio 1918, n. 44;

Visto il decreto Luogotenenziale 1° luglio 1917, numero 1315, in virtù del quale, con effetto dalla stessa data, venne aumentato un posto di ufficiale doganale di 1ª classe nei ruoli organici di cui alla tabella *D*, approvata colla legge 5 giugno 1913, n. 541;

Ritenuto che, in seguito a nuovo assetto dei servizi economici e finanziari nell'Amministrazione centrale delle colonie, non occorre altrimenti l'opera di un ufficiale doganale di 1ª classe, mentre riesce sufficiente, pel regolare funzionamento del servizio, quella di un ufficiale doganale di classe inferiore;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli delle finanze e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° luglio 1919 il posto di ufficiale doganale di 1ª classe, aumentato con decreto Luogotenenziale 1° luglio 1917, nei ruoli organici di cui alla tabella *D*, approvata con la legge 5 giugno 1913, n. 541, è soppresso, ed in sua vece è aumentato, negli stessi ruoli organici, un posto di ufficiale doganale di 3ª classe con lo stipendio annuo di L. 4950.

L'onere della relativa spesa farà carico al Ministero delle colonie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

ROSSI — TEDESCO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1354 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Vista la legge 26 giugno 1919, n. 1005;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per i trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari, per l'esercizio finanziario 1919-920, sono introdotte le variazioni di cui alla unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — DE VITO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA di maggiori assegnazioni da apportarsi allo stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari per l'esercizio finanziario 1919-920.

Capitolo		Importo
Cap. n. 36 (di nuova istituzione). Soprassoldo e indennità agli equipaggi delle navi mercantili requisite, noleggiate o sequestrate dallo Stato (decreto Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1392)	+	3,500,000 —
Cap. n. 37 (di nuova istituzione). Liquidazione definitiva delle indennità dovute per infortuni mortali e per inabilità permanenti occasionati da rischi di guerra agli equipaggi delle navi mercantili requisite, noleggiate o sequestrate dallo Stato (art. 5 decreto Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1392, e decreto Luogotenenziale 3 aprile 1919, n. 536)	+	3,000,000 —
Cap. n. 38 (di nuova istituzione). Spese per il funzionamento del R. commissario straordinario per l'esercizio del porto di Napoli (decreto Luogotenenziale 16 giugno 1918, numero 839)	+	22,500 —
Cap. n. 39 (di nuova istituzione). Spese per il funzionamento del R. commissario straordinario per l'esercizio del porto di Civitavecchia (decreto Luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 994)	+	7,500 —
Cap. n. 40 (di nuova istituzione). Spese per il funzionamento del R. commissario straordinario, provveditore al porto di Venezia (decreto Luogotenenziale 30 gennaio 1919, num. 96)	+	15,000 —
Cap. n. 41 (di nuova istituzione). Premi di assicurazione dei piroscafi viaggianti in servizio sovvenzionato contro i persistenti rischi dipendenti dal cessato stato di guerra	+	400,000 —
Cap. n. 42 (di nuova istituzione). Liquidazione definitiva dei danni occorsi per rischi di guerra a piroscafi appartenenti a linee sovvenzionate dallo Stato	+	500,000 —
Cap. n. 43 (di nuova istituzione). Sotto la nuova rubrica « *Spese per il traffico marittimo* »: Spese concernenti il traffico marittimo - Acquisto e noleggio di navi da trasporto - Spese di esercizio e per acquisto di carboni	+	425,000,000 —
Cap. n. 44 (di nuova istituzione). Spese concernenti il traffico marittimo - Viaggi in regime di requisizione speciale di piroscafi sovvenzionati dallo Stato	+	25,000,000 —
Cap. n. 45 (di nuova istituzione). Spese pel funzionamento della Direzione generale del traffico marittimo (decreto Luogotenenziale 24 agosto 1917, n. 1306)	+	100,000 —
Cap. n. 46 (di nuova istituzione). Spese pel funzionamento della Commissione arbitrale per la decisione delle controversie relative a requisizioni, sequestri, noleggi e assicurazioni di navi di bandiera nazionale (decreto Luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 644)	+	2,000 —
		457,547,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro per il tesoro: SCHANZER.

Il ministro per i trasporti marittimi e ferroviari: DE VITO.

Il numero 1355 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al personale di ruolo dell'Officina governativa delle carte valori e della R. zecca per il lavoro effettivamente prestato oltre la durata normale di sette ore, e in ragione della maggior durata del lavoro stesso, sarà corrisposta una indennità oraria ragguagliata ad un settimo della retribuzione giornaliera individuale.

La retribuzione giornaliera è determinata sulla base di un trecentesimo dello stipendio annuo di cui ciascuno è provveduto.

Sulla indennità oraria di cui sopra saranno applicati gli aumenti del 33 0|0 per le prime due ore di lavoro straordinario, del 50 0|0 sulle ore successive e del 100 0|0 per le ore notturne (dalla mezzanotte alle sei).

Art. 2.

Allo stesso personale di ruolo dell'Officina governativa delle carte valori e della R. zecca è assegnato un

compenso di interessamento alla produzione nella misura del 40 0[0 della retribuzione giornaliera, determinata come segue:

a) per il personale tecnico direttivo (direttore, vice direttore e perito tecnico dell'Officina – direttore, vice direttore, chimico saggiatore e capo tecnico della R. zecca) sulla base di un trecentesimo dello stipendio annuo del direttore;

b) per i capi incisori dell'Officina, e per l'incisore della zecca, sulla base di un trecentesimo dello stipendio annuo dell'incisore della zecca;

c) per gli incisori dell'Officina e per gli aiuto incisori della zecca, sulla base di un trecentesimo dello stipendio annuo massimo degli aiuto incisori della zecca;

d) per i capi officina e per i sotto capi tecnici della zecca, sulla base di un trecentesimo dello stipendio annuo massimo dei capi officina;

e) per il personale amministrativo, di gestione e di controllo, sulla base di un trecentesimo dello stipendio annuo massimo del delegato del tesoro;

f) per i computisti e per gli ufficiali di controllo, sulla base di un trecentesimo del loro massimo stipendio;

g) per i visitatori, portiere-custode ed uscieri della zecca, sulla base di un trecentesimo dello stipendio annuo massimo dei visitatori.

Art. 3.

Il compenso d'interessamento alla produzione di cui all'articolo precedente sarà corrisposto soltanto per i giorni di lavoro effettivamente prestato presso i due RR stabilimenti, presso le cartiere che fabbricano carta filigranata per lo Stato e per gli Istituti di emissione, nonchè presso le officine di produzione dei biglietti degli Istituti di emissione e sempre quando il funzionario compia l'intero orario normale giornaliero.

Per l'eventuale prestazione d'opera oltre l'orario normale, il compenso d'interessamento alla produzione sarà altresì liquidato nella stessa misura indicata nell'art. 2 sulla indennità oraria di lavoro straordinario stabilita all'art. 1.

Art. 4.

Il presente decreto avrà applicazione a decorrere dal 1° luglio 1919, fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace.

Art. 5.

È abrogata ogni disposizione contraria a quello di cui al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1361 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge del 22 maggio 1915, n. 671;

Visti i §§ 942, 942-*bis*, 942-*ter*, 942-*quater*, 942-*quinquies*, 942-*sexties* e 943 del regolamento sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 2 luglio 1890, n. 5952 e modificato con R. decreto 19 maggio 1917, n. 265;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per il rilascio della dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore ai militari che abbiano prestato servizio durante l'attuale guerra dovranno applicarsi le speciali norme allegate al presente decreto, viste, d'ordine Nostro, dal ministro della guerra e che entreranno in vigore dalla data della loro pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALBRICCI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

SPECIALI NORME di cui al R. decreto 7 agosto 1919 per il rilascio della dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore ai militari che hanno prestato lodevole servizio durante l'attuale guerra.

1. A parziale modificazione del § 942-*ter* del regolamento sul reclutamento si dispone che il giudizio sintetico sulla condotta sia espresso con la formula 1ª del § 942 anche nei casi seguenti:

a) sottufficiali e soldati indicati nei numeri 1°, 2° e 5° del § 942-*ter* per i quali al termine del precedente servizio prestato fu espresso il giudizio sintetico con la formula 2ª del § 942, purchè durante l'attuale guerra abbiano servito lodevolmente per un periodo di sei mesi almeno anteriormente al 4 novembre 1918, in reparti mobilitati al fronte, oppure che durante la guerra attuale abbiano conseguita promozione per merito di guerra o ricompensa al valor militare o almeno due croci al merito di guerra, istituite col R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, e successivamente abbiano conservata lodevole condotta;

b) sottufficiali, caporali e soldati indicati nei numeri 3°, 4° e 6° del § 942-*ter* per i quali al termine del precedente servizio prestato fu espresso il giudizio sintetico con la formula 2ª del § 942 che abbiano prestato durante l'attuale guerra almeno tre mesi di lodevole servizio in reparti mobilitati al fronte oppure abbiano conseguito promozione per merito di guerra o ricompensa al valor militare o almeno due croci al merito di guerra, istituite col R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205;

c) sottufficiali, caporali e soldati che siano incorsi nelle mancanze previste dal § 942-*ter* durante l'attuale guerra e per i quali si verifichino rispettivamente le condizioni stabilite dalle precedenti lettere *a*) e *b*).

2. Per i militari che, trovandosi nelle condizioni indicate dal § 942-*quater*, ebbero inscritto nel foglio di congedo al termine del precedente servizio prestato, il giudizio sintetico con la formula 3ª del § 942 non dovrà, in massima, modificarsi tale giudizio. Peraltro, se taluno di essi, per eccezionali meriti conseguiti durante l'attuale guerra (promozioni per merito di guerra, ricompense al valor militare o almeno tre croci al merito di guerra, istituite col R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205) oppure per il lodevole servizio prestato sotto le armi durante l'attuale guerra per almeno trenta mesi, presso reparti mobilitati al fronte, abbia dato prova di sincero e durevole ravvedimento e sia perciò giudicato meritevole di

particolare concessione, potrà riferirsene subito con dettagliato rapporto al Ministero della guerra al quale spetta di decidere.

3. Per i militari che durante l'attuale guerra siano incorsi nelle colpe indicate nei numeri 1°, 2°, 5° e 6° del § 942-*quater* dovrà inserirsi nel foglio di congedo il giudizio sintetico colla formula 3ª del § 942, salvo a riferire al Ministero con particolareggiato rapporto per coloro che, avendo conseguito durante l'attuale guerra i meriti eccezionali indicati dal precedente n. 2° ed avendo dato prova, dopo essere incorsi nelle colpe sopraccennate, di sincero e durevole ravvedimento, fossero ritenuti meritevoli di speciale concessione.

4. Anche ai militari che durante l'attuale guerra abbiano riportato condanne che per la loro entità o per la natura del reato sono state escluse dal beneficio dell'amnistia, del condono della totale pena o della commutazione in condanna condizionale a senso del R. decreto n. 157 del 21 febbraio 1919, dovrà inserirsi nel foglio di congedo il giudizio sintetico colla formula 3ª del § 942.

Peraltro, il giudizio sintetico stabilito dalla formula 3ª dovrà sempre darsi ai militari incorsi nella degradazione, salvo che questa debba considerarsi revocata per effetto del suddetto decreto.

Invece la dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore potrà concedersi ai militari incorsi in condanne e che abbiano meritato il beneficio della riabilitazione a senso dei decreti Luogotenenziali 11 luglio 1915, n. 1074 e 23 dicembre 1915, n. 1853.

5. Poichè durante la guerra non si è fatto luogo, in massima, al trasferimento alle compagnie di disciplina, le disposizioni dei §§ 942-*ter* e 942-*quater* del regolamento sul reclutamento nonchè quelle dei numeri precedenti delle presenti norme che riguardano i militari trasferiti alle dette compagnie, debbono intendersi applicabili a coloro che siano invece stati trasferiti a reparti di custodia o a reparti speciali costituiti durante la guerra oppure che siano incorsi in mancanze, colpe o condanne previste dai suddetti paragrafi e che, a giudizio dei comandanti di corpo avrebbero, in tempi normali, provocato il trasferimento alle compagnie di disciplina.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della guerra: ALBRICCI.

Il numero 1362 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge del 22 maggio 1915, n. 671;

Visto l'art. 8 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito approvato con R. decreto del 24 dicembre 1911, n 1497;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A temporanea deroga alle disposizioni dell'art. 8 del testo unico delle leggi sul reclutamento, i militari di 1ª e 2ª categoria delle classi fino a quella del 1895 inclusa, purchè nati entro l'anno 1895, possono ottenere, al pari di quelli di 3ª categoria, il passaporto per l'estero senza che occorra il permesso dell'autorità militare.

Le autorità civili che rilasciano passaporti a persone di cui al precedente comma, sono tenute a darne comunicazione ai comandi dei distretti militari ai quali gli espatriandi appartengono.

Il presente decreto cesserà di avere effetto trascorsi sei mesi dalla pubblicazione della pace.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALBRICCI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1357 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col ministro dell'interno e col ministro per l'assistenza militare e le pensioni di guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli orfani di guerra iscritti nell'elenco generale prescritto dalla legge 18 luglio 1917, n. 1143, possono essere adottati in età inferiore a diciotto anni col procedimento e con gli effetti stabiliti nel Codice civile, o nelle seguenti disposizioni, in quanto esse derogano a quelle del Codice.

Art. 2.

Per gli orfani minori di anni diciotto e privi di entrambi i genitori, il consenso è prestato dal Comitato provinciale competente a norma dell'art. 9 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, su relazione del giudice delle tutele, il quale sentirà il parere della persona o dell'ente che esercita la tutela, e, occorrendo, quello del consiglio di famiglia o di tutela.

Il giudice delle tutele compirà le indagini più accurate per accertarsi che l'adozione sia per riuscire di vantaggio all'orfano, anche con riguardo alle condizioni economiche dell'adottante, dovendosi escludere la adozione da parte di chi sia in condizione di trarre personale profitto dalla pensione spettante all'orfano o dal patrimonio che egli possieda.

Art. 3.

Per gli orfani minori di anni diciotto soggetti a patria potestà, il consenso è prestato dal genitore previa approvazione del Comitato provinciale che delegherà al giudice delle tutele l'incarico di riferire sulla relativa domanda, compiendo le indagini indicate nell'articolo precedente.

Art. 4.

Nel caso preveduto nell'art. 2, il Comitato provinciale delegherà il giudice delle tutele o altro dei propri membri a prestare il consenso per l'adozione avanti la Corte d'appello.

Art. 5.

L'adozione di un orfano di guerra privo di entrambi i genitori conferisce all'adottante, o al padre adottivo nel caso contemplato dall'art. 204 del Codice civile, i poteri e i doveri attribuiti al tutore dalle disposizioni della citata legge 18 luglio 1917, senza però il concorso del consiglio di famiglia o di tutela, ferme re-

stando le disposizioni degli articoli 210 e 211 del Codice civile.

La precedente disposizione si applica anche all'orfano soggetto a patria potestà, se questa venga a cessare dopo l'adozione e durante l'età minore per qualunque causa.

Art. 6.

I genitori adottivi degli orfani di guerra sono sottoposti alla vigilanza e ai controlli stabiliti per i genitori e per i tutori dalla legge 18 luglio 1917, n. 1143.

Art. 7.

Nei casi in cui, a norma degli articoli 18 e 19 della predetta legge, si può far luogo a provvedimenti contro il genitore o il tutore, il Comitato provinciale, sentito il giudice delle tutele, o su proposta del medesimo, può chiedere alla Corte di appello la revoca dell'adozione, provvedendo per la tutela dell'orfano nei modi ordinari.

Art. 8.

Le disposizioni degli articoli 1 e 5 sono estese ai fanciulli nati fuori di matrimonio nel periodo della guerra fino al 31 dicembre 1919, non contemplati nell'art. 3 della legge 18 luglio 1917, dei quali la filiazione non sia stata legalmente riconosciuta o dichiarata.

L'assenso per essi all'adozione, con le cautele stabilite nell'art. 2 e con l'osservanza dell'art. 205 del Codice civile, è prestato dal tutore previa approvazione del Consiglio di tutela nei casi preveduti nell'art. 261 del detto Codice o dal tutore, previa approvazione dell'Amministrazione dell'ospizio nei casi preveduti nell'art. 262.

Qualora si tratti di fanciulli non ammessi in un ospizio, o per i quali non sia stato costituito consiglio di tutela, l'assenso è prestato dal giudice delle tutele del luogo dove risiede l'adottante, osservate sempre le cautele sopra indicate.

Art. 9.

Le disposizioni precedenti, in quanto deroghino a quelle del Codice civile, non si applicano agli orfani di guerra, o alle persone nate fuori di matrimonio durante la guerra, che abbiano compiuto l'età di anni diciotto.

Art. 10.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA — DA COMO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette e catasto.

Con decreto Luogotenenziale del 29 giugno 1919:

Mainone Salvatore, primo agente di 2ª classe nelle imposte dirette sui redditi, è stato collocato in aspettativa per infermità dal 1° luglio, anzichè dal 10 giugno 1919, e per la stessa durata di mesi cinque.

Insolvibile Gaetano, applicato di 4ª classe nelle imposte dirette sui redditi, è stato collocato in aspettativa per infermità dal 1° a tutto il 31 maggio 1919, e così per la durata di un mese.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 8 agosto 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . . .	85,95	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	93 15	—

Corso medio dei cambi

del giorno 8 agosto 1919 (Art. 39 Codice di commercio).

Francia 116,91 — Londra 39,34 — Svizzera 161,08 — New York 9 10 — Oro 155,98.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 24 gennaio 1918:

Genitori.

Camicia Maria di Ghinami Giovanni, soldato, L. 630 — Pes Antonio di Luigi, id., L. 630 — Mazzocchi Salvatore di Ettore, id., L. 630 — Arrigucci Ferdinando di Giuseppe, id., L. 630 — Paganelli Michele di Domenico, id., L. 630 — Ciacci Sabatino di Giovanni, id., L. 630 — Porta Lorenzo di Secondo, id., L. 630 — Goldin Pietro di Arseto, id., L. 630.

Fratelli.

Frasso Edoardo di Giovanni, sergente, L. 1120 — Brolis Marianna di G. Batta, id., L. 1120.

R. marina.

Roccatagliata G. Batta di Natalino, marinaio, L. 630.

Genitori.

Moglia Annibale di Vincenza, caporale, L. 840 — Raffa Angela di Fazio Salvatore, soldato, L. 630 — Anastasi Sante di Francesco, id., L. 630 — Violante Generoso di Vincenzo, id., L. 630 — Della Santa Casa Giovanni di Oreste, id., L. 630 — Capellari Orlando di Osvaldo, id., L. 630 — Dato Pietro di Domenico, id., L. 630 — D'Alessandro Giovanni di Salvatore, id., L. 630 — Di Mattia Vito di Giuseppe, caporale, L. 840 — Marucelli Maria di Tognozzi Oreste, soldato, L. 630 — Balbinot Vincenzo di Ettore, id., L. 630.

Rizzo Maria di Bont Ferdinando, soldato, L. 630 — Maiale Giovanni di Agostino, id., L. 510 — Pinna Giovanni di Salvatore, id., L. 630 — Alessandri Giuseppe di Vincenzo, sottotenente, L. 1500 — Moratti Pietro di Giacomo, soldato, L. 315 — Blotto Giuseppe di Giovanni, caporale, L. 280 — Del Portico Pio di Egidio, soldato, L. 630 — Zaffetti Faustina, di Del Portico Egidio, id., L. 630 — Palmeri Antonino di Castrense, id., L. 630 — Monaro Paolo di Nicola, id., L. 630 — Baccolini Luigi di Giovanni, id., L. 630 — Nostran Carlo di Luigi, id., L. 630.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con Reale decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilascieranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0[0	617534	Dellepiane Maria fu Cesare, moglie di Paganelli Eugenio, dom. in Genova - Vincolata	L.	28 —
»	770578	Delle Piane Maria fu Cesare Filippo, moglie di Paganelli Eugenio fu Francesco, dom. a Genova - Vincolata	»	735 —
»	773851	Delle Piane Maria fu Cesare Filippo, moglie di Paganelli Eugenio, dom., in Genova - Vincolata	»	875 —
Cons. 5 0[0 (1918)	40668	Delle Pian Maria fu Cesare Filippo, moglie di Paganelli Eugenio fu Francesco, dom., a Genova - Vincolata	»	1250 —
3,50 0[0	738792	Parrocchia di Sant'Alessio in Aspromonte (Reggio Calabria)	»	84 —
P. N. 5 0[0	30133	Moretti Ottavio fu Ugo minore emancipato sotto la curatela di Palumbo Giovanni, dom. a San Giovanni a Teduccio (Napoli)	»	125 —
3,50 0[0	681083	Levi Debora Elena di Vittorio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Torino	»	175 —
»	237748	Arcudi Natale fu Bruno, dom. in San Lorenzo (Reggio Calabria) - Vincolata	»	7 —
»	245093 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Baldi prof. Dario fu avv. Raffaello, dom. in Cagliari. Per l'usufrutto: Baldi Giuseppa fu avv. Raffaello, nubile, domiciliata in Radda (Siena).	»	381 50 —
»	479550	Abate Daga Leonilda detta Ida di Domenico, moglie di Rabiola Mario, dom. in Torino	»	175 —
3,50 0[0 (1902)	25245 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Berolatti Antonio, Raffaele-Francesco e Marcello-Anselmo fu Vittorio Emanuele, minori sotto la patria potestà della madre De Moraes Alessandrina Francesca, vedova di Berolatti Vittorio Emanuele, dom. a Pernambuco (Brasile). Per l'usufrutto: Maridon Maria fu Antonio, ved. di Berolatti Antonio, dom. a Perosa Canavese (Torino)	»	35 —
3,50 0[0	587402	Zani Giulia fu Francesco, moglie di Montico Domenico, domiciliata in Udine. Vincolata	»	77 —
»	202481 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Anselmi Domenica fu Francesco, moglie di Pipino o Pepino Giovanni, dom. a Savigliano (Cuneo). Per la proprietà: Pipino o Pepino Antonio Maria Francesco, Giorgio, Matteo, Catterina del vivente Giovanni, minori sotto la patria potestà del loro padre, dom. in Savigliano (Cuneo).	»	143 50
»	514237 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Pipino o Pepino Giovanni fu Antonio, domiciliato a Torino. Per la proprietà: Pipino o Pepino Antonio di Giovanni, domiciliato a Savigliano (Cuneo).	»	105 —
3,50 0[0	710709	Rolandi Giovanni e Giorgio fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Picci Ida fu Giorgio, vedova di Rolandi Luigi, dom. a Milano	»	3500 —
»	635777 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Loasses Elisabetta di Giandomenico, moglie di Del Vaglio Francesco Paolo di Giuseppe, domic. in Napoli. Per l'usufrutto: Guerra Ermelinda fu Pasquale, moglie di Mafrici Bruno di Giandomenico, dom. in Napoli.	»	182 —
Cons. 5 0[0	36617	Zerga Emilia fu Luigi, moglie legalmente separata di Anguissola Antonio fu Giuseppe, domiciliata a Piacenza - Vincolata	»	1190 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0/0	666984	Cincotti Enrico fu Giuseppe, domiciliato a Pietradefusi (Avellino) . . . . . L.	350 —
Cons. 5 0/0 (1918)	43269 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Garbarino Maria di Filippo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano . . . . . »	200 —
		Per l'usufrutto: Garbarino Filippo di Francesco, domiciliato a Milano.	
3,50 0/0	316803	Ghersi Margherita fu Angelo, nubile, dom. ad Albissola Marina (Genova) - Vincolata . . . . . »	105 —

Roma, 31 marzo 1919. *Il direttore generale*: GARBAZZI.

(Elenco n. 4).

2ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 %	556088	105 —	Maragliano *Angiolina* di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Genova	Maragliano *Maria-Angela* di Francesco, minore, ecc., come contro.
» »	225575 230458	105 — 42 —	Guidi *Rosa* fu Giovanni, moglie di Carlo Gastaldi, domiciliata in San Remo (Porto Maurizio)	Guidi *Laura-Caterina-Antonia-Rosa* fu Giovanni, ecc., come contro.
Cons. 5 %	98414	400 —	Visconti Francesco, Eraldo ed Ilva fu *Francesco*, minori, sotto la tutela di Basaluzzo Tomaso fu Giuseppe, domiciliati a Novi Ligure (Alessandria)	Visconti Francesco, Eraldo ed Ilva fu *Ernesto*, minori, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 26 luglio 1919. *Il direttore generale*: GARBAZZI.

(Elenco n. 1).

3ª Pubblicazione.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
5 %	034685	160 —	Schiano-Lamoriello Antonio di *Antonio*, domiciliato a Procida (Napoli)	Schiano-Lamoriello Antonio di *Vincenzo*, domiciliato come contro.
P. N. 5 %	015492	Cap. 400 — Rend. 20 —	Calì Rosario di *Lorenzo*, dom. a Catania. Vincolata	Calì Rosario fu *Leonardo*, ecc., come contro.
3.50 %	588023	402 50	Nigro Alessandro fu Alessandro, domiciliato a Valpi (Torino)	Nigro Alessandro fu Alessandro, *minore sotto la patria potestà della madre Donati Maria*, dom. come contro.
Cons. 5 %	84633	4135 —	Ospizio dei poveri di N. S. della Misericordia in Savona (Genova); con usufrutto vitalizio a Campora *Matilde* fu Gio. Battista, ved. di Oxilia Gio. Batta, dom. a Savona	Ospizio dei poveri di N. S. della Misericordia in Savona (Genova); con usufrutto vitalizio a Campora *Angela-Maddalena-Matilde*, ecc., come contro.
Cons. 5 0/0	1320746	75 —	*Giacobbi Angelo e Rosa* di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Brescia	*Giacobi Giovanni-Angelo* e *Lucia-Cecilia* di Giovanni, minori, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 5 luglio 1919. *Il direttore generale*: GARBAZZI.

Smarrimenti di ricevute (3ª pubblicazione). (El. n. 2).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data della ricevuta: 2 luglio 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione della ricevuta: Vianello Santino fu Luigi (pos. n. 600986) — Titoli del debito pubblico al portatore n. 3 — Ammontare della rendita L. 56 — Capitale cons. 3,50 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1917.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 228 — Data della ricevuta: 1° aprile 1910 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Poerio Carlo fu Giuseppe (pos. n. 365717) — Titoli del debito pubblico nominativi un certificato di usufrutto — Ammontare della rendita L. 5 — Capitale cons. 5 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1907.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 12 luglio 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì, 29 luglio 1919

(*Continuazione*).

Presidenza del presidente BONASI.

BENEVENTANO. Dall'antica nostra legislazione erano permesse le concessioni dette a tempo.

Dimostra che conviene mantenerle, specialmente nelle Provincie meridionali, per tutelare o sviluppare ingenti interessi agricoli.

Se si accetterà il concetto di dare una definizione obiettiva dei corsi d'acqua, sarà necessario pubblicare gli elenchi *ex novo* in tutte le Provincie per formare un catasto in base a criteri fissi e definitivi per tutta l'Italia.

Parlando delle nuove concessioni, osserva che, se vi sono dei corsi d'acqua inutilizzati per incuria degli utenti, non è giusto negare nuove concessioni a chi voglia utilizzarli; ma bisogna correggere la procedura per eliminare inconvenienti a danno di privati e per tutelare la serietà dello Stato.

Approva l'abolizione del giudizio contumaciale, e spera che per esso si adotti la procedura civile ordinaria.

Concludendo, si riserva di fare osservazioni ai singoli articoli, ed augura che al disopra di qualunque convinzione idealista si raggiunga il miglioramento sociale e il benessere del paese (Approvazioni vivissime).

POLACCO. Dopo i discorsi dei senatori Bensa e Beneventano che hanno esaurientemente trattato le questioni attinenti al disegno di legge, a lui non resta che fare poche osservazioni.

Si è lamentato che il decreto-legge pecchi d'incostituzionalità perchè stabilisce una giurisdizione nuova.

Ricorda la ragione storica dell'art. 70 dello Statuto e la sua colleganza con l'art. 83 dello Statuto stesso, e sostiene che nel decreto-legge non vi è una particolare caratteristica d'incostituzionalità più che negli altri decreti-legge in genere.

Tutti i decreti-legge sarebbero incostituzionali.

Pur consentendo in alcune importanti osservazioni del senatore Bensa, non si sentirebbe di aderire alla radicale proposta di non passare alla discussione degli articoli, anche perchè non si raggiungerebbe lo scopo della proposta stessa.

È possibile fare emendazioni al disegno di legge il quale può essere discusso come qualsiasi altro? Vi è però la grossa questione relativa alla costituzione di un tribunale speciale.

Se si vuol fare un diritto socialistico lo si dica apertamente, senza ricorrere a trovate. Sa che oggi la tendenza è verso la cosidetta giurisprudenza progressiva.

Non crede che oggi si debba fare un esperimento di tale tendenza solo in materia di acque pubbliche, e non estenderlo a tutte le proprietà.

Due sono i punti che si presentano all'esame in questa discussione: la definizione delle acque pubbliche e i diritti degli attuali investiti.

Il primo è stato sempre uno scoglio contro cui hanno naufragato altri disegni di legge in materia. È antico il dissenso se debbansi distinguere le acque in private e demaniali o anche in acque pubbliche diverse dalle demaniali.

Accenna ai criteri che vi sono per tali distinzioni e che lasciano luogo a dubbiezze.

Parla dei vecchi utenti di acque pubbliche per diritto patrimoniale, dei moderni utenti e dei possessori trentennali; e plaude al Governo che ha accolto il concetto della rinnovazione delle concessioni per questi ultimi.

Dà lode all'Ufficio centrale per i perfezionamenti da esso introdotti nel decreto legge, rispetto alla definizione delle acque, alla durata delle concessioni a scopo industriale, e per essersi opposto alla istituzione di un magistrato supremo delle acque, proponendo quella dei tribunali di primo grado, convenientemente distribuiti nel Regno.

Ricorda le fosche previsioni relativamente agli impianti, di cui si è chiesta la concessione a scopi industriali, e le proposte al riguardo fatte dal presidente del Consiglio superiore delle acque nella tornata del primo febbraio 1919.

Concludendo dice che gli è bastato il tentativo che ha fatto per ricondurre la discussione sul suo terreno, che è l'esame obiettivo e calmo di questo disegno di legge, come di ogni altro; ciò che è la caratteristica costante del Senato italiano. (Vivissime approvazioni, applausi).

DEL CARRETTO. L'Associazione liberale monarchica di Napoli, accogliendo una sua proposta allorchè egli la presiedeva, si occupò del problema delle acque, sia nel supremo interesse nazionale, sia in quello meridionale in ispecie, e nominò una Commissione di tecnici competenti per studiare l'importantissimo problema.

La Commissione ritenne opportuno costituire l'ossatura del suo lavoro, sul decreto-legge oggi in discussione, esaminandolo colla maggiore larghezza di criteri, senza preconcetti di carattere politico-economico.

Ricorda i numerosi altri problemi a cui si riferisce quello della derivazione delle acque pubbliche, dei quali uno dei maggiori è la valorizzazione dell'energia elettrica ancora latente nei nostri fiumi, nei molteplici aspetti delle industrie in genere, di quelle agricole, della trazione, ecc., importante specialmente per la graduale emancipazione del nostro paese dall'importazione del carbone.

L'Italia deve costituire una rete di sangue arterioso idro-elettrico; ed occorre facilitare le iniziative industriali per lo sfruttamento delle acque.

Noi dobbiamo formare un piano regolatore di detto generale sfruttamento, cominciando dal sostituire attuale circoscrizione territoriale del genio civile l'altra tecnicamente più logica per bacini e gruppi di bacini idrografici; noi siamo in condizioni eccezionalmente favorevoli per la trasformazione dell'industria di guerra in industria di pace, perchè abbiamo le magre dei fiumi alpini, corrispondenti alle piene dei fiumi appenninici, e possiamo, mediante bacini di compensazione, associare al reciproco sussidio gli impianti a piccole cadute e grandi portate delle medie e basse altitudini,

con quelle alpine di alta montagna, di portata limitata e grandissima caduta.

Nel sud d'Italia, ove il regime dei fiumi è quasi torrentizio, bisogna creare il fiume perenne e immagazzinare le acque di piena in laghi artificiali, restituendole gradatamente durante l'anno agli usi industriali ed agricoli.

Occorrerà con generali disposizioni legislative agevolare quanto è possibile la costruzione di tali serbatoi montani.

Richiama l'attenzione del Senato e del Governo su di un argomento del tutto nuovo, di cui nel decreto-legge non è alcun cenno.

Noi abbiamo due categorie di utilizzazioni elettriche, alcune di relativa importanza che trovano impiego nella regione stessa, altre di colossale potenza che servono ai grandi centri dell'urbanesimo industriale.

Si deve coraggiosamente affermare che all'agricoltura e alle sue industrie sia devoluta una congrua parte della linea elettrica che corre rigogliosa ai grandi centri industriali urbani, mediante reti di distribuzione di energia. Ma a ciò non sarebbero sufficienti le risorse private senza una provvida legge, che riduca le spese d'impianto.

D'altra parte è necessario promuovere l'industria agricola, ed all'uopo si potrebbe modificare la legge del 10 gennaio 1915, sul concorso dello Stato nelle opere di irrigazione, sovvenzionando anche le linee elettro-agricole.

Esposti questi concetti fondamentali rileva che, malgrado i difetti della legge del 1884, prima e durante la guerra, mercè la poderosa spinta della mobilitazione industriale, l'Italia ha fatto un grande sforzo circa le utilizzazioni elettriche.

(*Continua*).

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re, accompagnato dal ministro della R. Casa, nob. Mattioli-Pasqualini, e dal primo aiutante di campo, generale Cittadini, ha visitato, ieri, l'impianto di aratura elettrica nella tenuta Magliana.

Erano a ricevere il Sovrano le LL. EE. il ministro per l'agricoltura, Visocchi, e il sottosegretario di Stato, on. Cermenati, il conduttore della tenuta ed alcune personalità tecniche.

S. M. assistette con interessamento a vari esperimenti, bene augurandone per l'agricoltura nazionale.

S. M. il Re e S. M. la Regina Madre hanno ricevuto in privata udienza l'on. Giovanni Ciraolo, nuovo presidente della Croce Rossa italiana, e lo hanno intrattenuto sull'opera e sui fini della Croce Rossa in tempo di pace e sul programma che egli intende svolgere per conquistare a quell'opera ed a quei fini il maggior consenso popolare anche dopo la guerra.

L'on. Ciraolo, quale nuovo presidente della Croce Rossa italiana, ha inviato telegrammi di omaggio a S. M. la Regina Elena, a S. A. R. la Duchessa d'Aosta e al generalissimo Diaz, i quali risposero con telegrammi di rallegramento e di plauso.

Onoranze a militari. — Ieri sera giunse a Perugia, dalla Francia, il primo reparto del glorioso 51° reggimento, copertosi di gloria sul Col di Lana, sul Marmolada, sul Grappa ed allo Chemin des Dames.

La città era imbandierata e le strade percorse dai reduci erano addobbate con pennoni e festoni di alloro.

Le truppe, accolte con applausi incessanti, si schierarono in piazza del Duomo.

Assistevano alla sfilata, ch'ebbe luogo per il viale Carlo Alberto e il corso Cavour, le truppe del presidio, tutte le Associazioni militari, patriottiche, umanitarie e sportive, gli Istituti culturali, i corpi armati del Comune, il prefetto e tutte le rappresentanze politiche ed amministrative e l'arcivescovo.

Parlarono, salutando le truppe, il generale di divisione Poli, il commissario prefettizio a nome della cittadinanza e il comm. Rossi.

Mercato serico. — Il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro comunica:

New York, 5. — Mercato seta con ribasso trenta soldi. Richiesta moderata.

Quotasi extra classica italiana dollari 10,20. Classica 10, giapponesi 1 1[2 9,30, extra 10,10, doublo 10,50, cinesi 10,5C

Cambio a vista del dollaro 8,65.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

PARIGI, 7. — Il Consiglio supremo degli alleati si è occupato degli avvenimenti di Ungheria ed ha deciso di inviare alle autorità romene una nota colla quale le prega di conformarsi alle decisioni dell'Intesa e di non ostacolare con decisioni preventive il lavoro della Commissione d'inchiesta interalleata inviata a Budapest.

Si ha da Budapest: Regna calma nella città. Le missioni dell'Intesa hanno avuto ieri sera una conferenza con l'arciduca Francesco Giuseppe e con il presidente del Consiglio, Friedrich, relativamente alle questioni del momento sulle quali è intervenuto un perfetto accordo.

Clémenceau ed i governi esteri sono stati immediatamente informati dei risultati della riunione.

AMBURGO, 7. — È partito il primo vapore tedesco che si reca direttamente in America.

LONDRA, 8. — Il *Daily Chronicle* è informato da fonte ufficiale che la notizia relativa al prossimo viaggio nelle Indie del dirigibile *R. 33* è priva di fondamento.

Camera dei comuni. — Si approva il progetto di legge che stabilisce la giornata di sette ore di lavoro nelle miniere.

Un'informazione dell'*Agenzia Reuter* da Vienna reca che la popolazione di Boirg, nella bassa Austria, ove in una casa di mugnai risiede sotto falso nome Bela Kun con altri due agitatori bolscevichi, ha protestato contro la loro presenza nel paese ed ha richiesto che partano prima della fine della settimana.

BRUXELLES, 8. — La Camera ha ratificato all'unanimità dei 128 deputati presenti il trattato di pace con la Germania e la Convenzione militare fra la Francia, l'America, il Belgio e la Gran Bretagna.

MADRID, 8. — Una ordinanza reale vieta la vendita di navi a vela.

La Camera, dopo una breve discussione, ha approvato la relazione concernente l'entrata della Spagna nella Lega delle nazioni.

ATENE, 8. — È morto l'ex-presidente del Consiglio Lambros.

PARIGI, 8. — Stasera alle ore 22,35 il ministro italiano per gli affari esteri, on. Tittoni, è partito per Bruxelles, salutato alla stazione dai membri e dai funzionari della Delegazione italiana.

Il Consiglio supremo degli alleati si è occupato nel pomeriggio delle clausole finanziarie e di quelle relative alle riparazioni da inserire nel trattato di pace con la Bulgaria.

Il Consiglio ha deciso che le potenze alleate ed associate si riserveranno di controllare la alienazione da parte della Turchia dei beni demaniali.

In fine il Consiglio si è occupato della ripartizione dei contingenti alleati nell'Alta Slesia per procedere ad una ripartizione proporzionale fra le truppe alleate, per quanto riguarda il ricupero dei materiali sui campi di battaglia.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.